



Comunicato Ufficiale n.50 del 17 Novembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO– udienza del 17.11.2025

Reclamo proposto da: **U.S. Tempio S.S.D.R.L.**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 42 del Comitato Regionale Sardegna LND del 30.10.2025**
Gara: **“U.S. Tempio – Calcio Lanusei 1987” del 25.10.2025**
Competizione: **Campionato di Eccellenza**

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo,

dispone che la U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. disputi:

- una partita in casa a porte chiuse, in virtù di quanto stabilito dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. del C.R. Sardegna n. 42 del 2025, confermando perciò la revoca della sospensione della sanzione allora applicata;
- ulteriori due gare con il settore gradinata est (ovvero quello riservato ai suoi tifosi organizzati) privo di spettatori.

Applica, infine, alla U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. la sanzione di euro 1000,00 di ammenda.

Si dispone la restituzione del contributo in conseguenza del parziale accoglimento del reclamo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 17.11.2025

Reclamo proposto da: **A.S.D. Pol. Dorgalese**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 45 del Comitato Regionale Sardegna LND del 06.11.2025**
Gara: **“Dorgalese – Macomer Calcio” del 02.11.2025**
Competizione: **Campionato di Prima Categoria**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Florenzi Riccardo a tre giornate effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 17.11.2025

Reclamo proposto da: **A.S.D. Lodine Calcio 1983**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 45 del Comitato Regionale Sardegna LND del 06.11.2025**
Gara: **“Lodine Calcio 1983 – Ottana Calcio” del 02.11.2025**
Competizione: **Campionato di Seconda Categoria**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 10.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Telti

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 21 della Delegazione LND di Sassari del 06.11.2025

Gara: "Ivamaddalena 1903 - Telti" del 01.11.2025

Competizione: Campionato di Terza Categoria Delegazione Sassari

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 17 Novembre 2025